

**CITTA' DI VIBO VALENTIA**

Rep. n.115

**OGGETTO:** Contratto per la concessione di un suolo nel cimitero di Bivona frazione di Vibo Valentia.

L'anno duemilasedici (2016) il giorno 17 del mese di maggio presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Michele Fratino, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) il dott. Filippo Nesci, nato a Soriano Calabro il giorno 26 settembre 1971, (numero di codice fiscale: NSC FPP 71P26 I 854P), il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (Partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 6, nominato con Decreto Sindacale n.6 del 18.06.2015, e n.14 del 29.9.2015, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) Colace Carmela , nata a Vibo Valentia il giorno 20.04.1936, (identificato a mezzo carta di identità n. AV5424087 rilasciata dal Comune di Vibo Valentia in data 01.10.2014 , residente alla Via Prov.le per Triparni, Portosalvo codice fiscale CLCCML36D60F537N;

3) Colace Giuseppa , nata a Vibo Valentia il giorno 28.06.1938, (identificato a mezzo carta di identità n. AN9758784 rilasciata dal Comune di Roma in data 08.05.2007 , residente a Roma alla Via Fabriano, 91 codice fiscale CLCGPP38H68F537K;

4) Colace Rosa , nata a Vibo Valentia il giorno 8.01.1941, (identificato a mezzo carta di identità n. AO4763237 rilasciata dal Comune di Vibo Valentia in data 03.04.2009 , residente a Vibo Valentia alla Via S.Anna fraz.Bivona , codice fiscale CLCRSO41A48F537G;

5) Colace Lidia , nata a Vibo Valentia il giorno 04.03.1948, (identificato a mezzo carta di identità n. AJ7292266 rilasciata dal Comune di Vibo Valentia in data 08.08.2005 , residente a Vibo Valentia alla Contrada Tomarchiello fraz.Bivona , codice fiscale CLCLDI48C44F537Q;

6) Colace Giuseppe , nato a Vibo Valentia il giorno 15.07.1950, (identificato a mezzo carta di identità n. AR7857726 rilasciata dal Comune di Vibo Valentia in data 17.09.2012 , residente a Vibo Valentia alla Via Palermo,5 , fraz. Bivona codice fiscale CLCGPP50L15F537K;

7) Colace Domenico Leonardo , nato a Vibo Valentia il giorno 20.10.1952, (identificato a mezzo patente di guida n. VV5095157K rilasciato dalla Motorizzazione Civile di Vibo Valentia in data 10.10.2014 , residente a Vibo Valentia alla Via Palermo ,7 fraz. Bivona , codice fiscale CLCDNC52R20F537G;

8) Colace Pietro , nato a Vibo Valentia il giorno 16.01.1957, (identificato a mezzo carta di identità n. AO4767818 rilasciata dal Comune di Vibo Valentia in data 18.03.2010 , residente a Vibo Valentia alla Via Sant'Anna , fraz. Bivona codice fiscale CLCPTR57A16F537M;

I sopra menzionati componenti, valendosi del disposto di cui agli art.21,38, e 47 del D.p.r. n.445 del 28/12/2000 , e consapevoli delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l'uso di atto falso, come previsto dall'art. 76 del citato D.p.r., dichiarano che i propri



genitori: Colace Francesco nato a Vibo Valentia il 9.04.1912 e deceduto a Vibo Valentia il 10.06.1993 e Staropoli Maria nata a Vibo Valentia il 7.02.1913 e deceduta a Vibo Valentia il 30.08.2006 , non hanno lasciato alcun testamento e né disposizioni di loro ultime volontà, e che gli unici legittimi eredi sono i figli : Colace Carmela, Giuseppe, Rosa, Lidia , Giuseppe, Domenico e Pietro;

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

-che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del giorno 29 marzo 1985, vistata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 24 aprile 1985, e con deliberazione di Giunta Comunale n. 853 del 15 giugno 1985, dichiarata immediatamente esecutiva, che si trovano allegate all'atto di concessione rep.1741 del 15 luglio 1985, venivano modificati e interpretati rispettivamente gli art. 73 e 75 del regolamento innanzi indicato;

-che con deliberazione della Circoscrizione di Vibo Marina- Bivona - Portosalvo n. 7 del 2 aprile 2001, è stata approvata la graduatoria relativa all'assegnazione dei lotti cimiteriali attribuiti a ciascun nucleo familiare, a coloro che ne avevano fatto richiesta;

-che con deliberazione n. 14 del 20 febbraio 2002, il Consiglio Comunale ha approvato il piano di lottizzazione del nuovo cimitero di Bivona dando atto, tra l'altro, che l'altezza massima delle cappelle da edificare non dovrà superare mt. 4,80 dal piano di campagna al piano di gronda;

- che con determinazione del Dirigente agli Affari Generali n. 125 del 27 marzo 2002 è stata confermata l'assegnazione di detti lotti secondo la graduatoria



approvata dalla circoscrizione di Vibo Marina – Bivona – Portosalvo con la citata deliberazione n.7 del 2 aprile 2001;

- che con Delibera della Circoscrizione di Vibo Marina – Bivona – Portosalvo , n.18 del 2 aprile 2004 è stata approvata ed integrata la graduatoria di cui alla Deliberazione della Circoscrizione n. 7 del 2 aprile 2001, con n. 36 nominati , al fine di poter eseguire lo scorrimento della graduatoria originaria , in caso di rinuncia da parte degli assegnatari;

-che, con determina Dirigenziale del Settore 3 del 27 marzo 2013 si è proceduto alla revoca di n. 14 assegnatari e allo scorrimento della graduatoria di cui alla delibera Circoscrizionale n. 18 del 2 aprile 2004;

-che con determina Dirigenziale del Settore 6 n. 118 del 24 settembre 2014, si è preso atto che n. 5 utenti hanno accettato l'assegnazione del lotto cimiteriale , mentre n. 9 lotti cimiteriali, sono stati revocati procedendo, allo scorrimento della graduatoria integrata di cui alla Deliberazione di Circoscrizione n.18 del 2 aprile 2004;

-che con determina Dirigenziale del Settore 6 n. 16 del 22.5.2015 si è proceduto all'assegnazione di n. 10 lotti di terreno nel cimitero di Bivona , e allo scorrimento di n. 4 nominativi di cui alla graduatoria integrata di cui alla Deliberazione di Circoscrizione n.18 del 2 aprile 2004; n. 18 del del 2 aprile 2004;

- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 22 giugno 2000 il costo per la concessione dei suoli cimiteriali è stato fissato in €. 219,49 (euro duecentodiciannove/49) per metro quadrato;

- che, lo schema di contratto da stipulare con le ditte concessionarie dei suoli è stato approvato con deliberazione del Sub Commissario Prefettizio n. 541 del giorno 28



giugno 1994.;

Tanto premesso, da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti costituite:

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.**

Con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (legge n. 190/2012 e D.P.R. 62/2013), il Responsabile del Settore 6, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e il Concessionario dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e proposto l'adozione del presente atto e del sottoscritto dirigente che adotta l'atto finale.

Le parti dichiarano, inoltre, di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2015-2017 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22/2015 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste.

**ARTICOLO 2: Oggetto della concessione.**

Il Comune concede agli eredi di cui in premessa, l'uso del suolo di mq. 9.12 nel cimitero di Bivona lotto identificato alla lettera B1 da edificare per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per le famiglie ai sensi dell'articolo 56, 2° comma del Regolamento Cimiteriale comunale, approvato con Delibera consiliare n.47 del 24.10.2003, divenuto esecutivo il 29.11.2003, della superficie complessiva di mq. 9.12 (novemetriquadri/12), meglio individuabile



nella piantina planimetrica che, firmata dalle parti, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

**ARTICOLO 3: Durata della concessione - Rinnovo.**

La concessione rimane stabilita per la durata di anni 99 (novantanove), salvo rinnovo da concedersi, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 58 del Regolamento Cimiteriale Comunale.

**ARTICOLO 4: Diritto d'uso delle sepolture – Divieti.**


Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alle persone dei concessionari ed a quelle delle proprie famiglie così come indicato all'articolo 60 del Regolamento Cimiteriale Comunale. E' vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati ed ogni concessione che venga a cessare, per qualsiasi titolo, rientra nella piena disponibilità del Comune (art. 65 e 68 del Regolamento Cimiteriale Comunale).

**ARTICOLO 5: Osservanza delle norme di riferimento.**

La concessione è subordinata all'osservanza delle norme tutte contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10.9.1990 n. 285) ed in quelle contenute nel Regolamento Cimiteriale Comunale citato in premessa le cui disposizioni la parte concessionaria dichiara di ben conoscere.

In particolare la concessione di cui al presente atto rimane subordinata all'osservanza delle disposizioni qui di seguito riportate:

a) sul lotto concesso dovrà essere costruita, previa autorizzazione comunale, una cappella di famiglia o una edicola funeraria, entro 36 (trentasei) mesi dalla comunicazione dell'approvazione del progetto (art. 63 del Regolamento Cimiteriale Comunale), che dovrà riportare il preventivo parere favorevole dei competenti Organi Comunali e delle Autorità Sanitarie; per motivi da valutarsi, dal Comune



può essere concessa, ai termini predetti, una proroga di mesi dodici, scaduti i quali il Comune provvederà alla pronuncia di decadenza per come previsto dall'art. 68, lett. d) del Regolamento Cimiteriale Comunale.

**ARTICOLO 6: Corrispettivo della concessione.**

Le parti danno atto che il pagamento del corrispettivo della concessione, ammontante ad €. 2.001,65 (euroduemilauno/65), è stato effettuato a mezzo versamento sul conto corrente postale n.317891 intestato a "Comune Vibo Valentia - Servizio Tesoreria", giusta ricevuta n.18/116-0018 del giorno 9.02.2015, rilasciata dall'ufficio postale contrassegnata dal codice VCYL 0108 ;


**ARTICOLO 7: Spese.**

Tutte le spese inerenti il presente atto, presenti e future, sono a totale carico della ditta concessionaria.


**ARTICOLO 8: Trattamento dei dati personali.**

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa il Concessionario del suolo che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 8 pagine a video e fin qui la settimana, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono e mediante acquisizione autografa e con firma digitale da parte del sottoscritto ufficiale rogante, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, Codice dell'Amministrazione Digitale.



IL DIRIGENTE IL SETTORE 6:




I CONCESSIONARI

Colace Corrado


Colace Giuseppe

Colace Paolo

Colace Lidia



IL SEGRETARIO GENERALE:



PLANIMETRIA NUOVO CIMITERO BIVONA

